



COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA

PROVINCIA DI VICENZA

Protocollo num. _____
Prop. 29822

Ordinanza n. 55 del 20/12/2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA - LIVELLO 1 - ARANCIO.

IL SINDACO

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" conferma, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio Regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno aumentare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite dei $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$;

Considerato che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", sottoscritto dal Ministero dell'Ambiente e dalle regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l'Italia è deferita alla Corte di giustizia Europea, per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE nell'ambito della procedura d'infrazione 2014/2147;
- il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;



- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *"Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;

- studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;

- la Regione Veneto, con deliberazione di Consiglio regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il *"Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera"* (PRTRA);

Rilevato che:

secondo quanto contenuto nell'Accordo di Bacino, le misure temporanee e omogenee si attivano in funzione del livello di allerta raggiunto. Nel dettaglio, il sistema di azioni è stato modulato su tre gradi di allerta per il PM10:

- SEMAFORO VERDE – nessuna allerta: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 microgrammi/m³) della concentrazione di PM10;
- SEMAFORO ARANCIO - Livello di allerta 1: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;
- SEMAFORO ROSSO - Livello di allerta 2: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.

ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta 1 (semaforo arancio) o 2 (semaforo rosso), invierà ai Comuni interessati una mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

Visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare l'art. 182 comma 6-bis;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;

- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 titolato *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192"*, in particolare l'art. 5 comma 1;

- l'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del vigente Codice della Strada, secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di

prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 - *"Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"*;

- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 *"Norme per la tutela dell'ambiente"* e successive modificazioni e integrazioni;

- le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 3748 del 26 novembre 2004 e n. 936 del 12 aprile 2006 relative a disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico;

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 23 ottobre 2012, n. 2130 che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale, per cui il Comune di Altavilla Vicentina, è inserito nella zona *"IT 0511 - Agglomerato Vicenza"*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce *"indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006"*;

Accertato che:

- le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;

- come descritto nell'Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con D.P.R. 23/05/2003, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all'inquinamento atmosferico urbano;

- per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l'adozione i provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento;

Visti:

- gli esiti emersi durante il Tavolo Tecnico Zonale del 20/9/2018 del 04/12/2018 e le proposte esposte in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto nel Comitato di Indirizzo e Sorveglianza del 6/9/2018;

- il D.M. Sanità 5 Settembre 1994;

- il parere della Giunta Comunale del 19/12/2018;

- l'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Altavilla Vicentina approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 19/06/2008 e s.m. e i.;

- l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

ORDINA

di istituire, dalla data del presente provvedimento fino al 31 marzo 2019 le azioni, secondo le indicazioni della Regione Veneto e come contenute nel nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" di seguito riportate:

1. divieto di circolazione nella zona evidenziata in colore rosso nell'Allegato "A" - "planimetria: perimetrazione ambito urbano con restrizioni al traffico veicolare" per:
 - gli autoveicoli benzina Euro 0 ed Euro 1;
 - i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE ed il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1 gennaio 2000, come individuati agli artt. 52 e 53 del "Nuovo Codice della Strada"- D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., non adibiti a servizi e trasporti pubblici, **da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;**
2. divieto di circolazione nella zona evidenziata in colore rosso nell'Allegato "A" - "planimetria: perimetrazione ambito urbano con restrizioni al traffico veicolare":
 - delle autovetture diesel di categoria inferiore o uguale ad Euro 3;
 - dei veicoli commerciali diesel di categoria N1, N2 ed N3 di categoria inferiore o uguale ad Euro 3;

da Lunedì a Venerdì, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
3. divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazione energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "2 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa;
4. spegnimento degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di tutti gli impianti semaforici presenti nel territorio comunale;
5. divieto di combustione delle biomasse (c.d. abbruciamento delle ramaglie e altri residui vegetali), salvo i fuochi rituali contingentati secondo indicazioni comunali o per motivi di salute delle piante;
6. riduzione delle temperature massime per il riscaldamento civile: a 19°C (con tolleranza di 2°C) nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, case di riposo.
7. **In caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del primo livello di criticità (LIVELLO ARANCIO)**, attivato dopo quattro giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:
 - 7.1. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 3 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

7.2. divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, ecc.) di combustioni all'aperto comprese le biomasse;

7.3. divieto di circolazione (anche nei festivi) per:

- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0;
- autoveicoli benzina Euro 0 e 1;
- autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4

dalle ore 8:30 alle 18:30, salvo le esclusioni;

7.4. divieto di circolazione(anche nei festivi) per:

- veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) diesel Euro 0, 1, 2 e 3

dalle ore 8:30 alle 12:30, salvo le esclusioni;

7.5. divieto per tutti i veicoli di sostare con motore acceso;

7.6. divieto di spandimento dei liquami zootecnici (non letami) e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe.

Le disposizioni di cui ai punti 7.3 e 7.4, si applicano nella zona evidenziata in colore rosso nell'Allegato "A" - *"planimetria: perimetrazione ambito urbano con restrizioni al traffico veicolare"*;

8) In caso di comunicazione da parte di ARPAV del raggiungimento del secondo livello di criticità (LIVELLO ROSSO), attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 µg/m³ della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni precedenti, le misure di cui sopra saranno integrate come segue:

8.1. divieto di circolazione (anche nei festivi) per:

- motoveicoli a due tempi di classe Euro 0;
- autoveicoli benzina Euro 0 e 1;
- autoveicoli diesel Euro 0, 1, 2, 3 e 4

dalle ore 8:30 alle 18:30, salvo le esclusioni;

8.2. divieto di circolazione(anche nei festivi) per:

- veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) diesel Euro 0, 1, 2 e 3

dalle ore 8:30 alle 18:30, salvo le esclusioni;

- veicoli commerciali di categoria (categoria N1, N2 ed N3) diesel Euro 4

dalle ore 8:30 alle 12:30, salvo le esclusioni;

8.3. divieto di uso degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo;

Le disposizioni di cui ai punti 8.1 e 8.2, si applicano nella zona evidenziata in colore rosso nell'Allegato "A" - *"planimetria: perimetrazione ambito urbano con restrizioni al traffico veicolare"*, come risulta anche da segnaletica stradale;

ESCLUSIONI

sono esclusi dai punti 1, 2, 7.3, 7.4, 8.1, 8.2 del presente provvedimento secondo quanto previsto dall'Accordo di Bacino Padano:

1. veicoli speciali definiti dall'art. 54 lett. f), g) e n) del Codice della Strada;

2. veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;

3. veicoli alimentati a benzina classificati Euro 0 e 1 ed i veicoli alimentati a diesel classificati Euro 0, 1, 2, 3 o 4 dotati di impianti omologati che consentono la doppia alimentazione benzina/diesel-gas (metano o GPL) per adozione di fabbrica o per successiva installazione purché utilizzino per la circolazione dinamica esclusivamente GPL o gas metano;

4. veicoli di interesse storico o collezionistico, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992, e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento;

5. veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/92;

6. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;

7. veicoli, motoveicoli e ciclomotori immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada", con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale di seguito specificati, con targa non civile (anche sotto copertura) della Polizia di Stato, della Polizia Stradale, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia Municipale e provinciale, della Protezione civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale;

8. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;

9. scuolabus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) e al servizio di aziende, comunità e scuole;

10. veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;

11. autovetture targate CD e CC;

12. veicoli adibiti a cerimonie nuziali e carri funebri. **I conducenti dovranno essere provvisti diautocertificazione;**

13. veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati (Enti Locali, Soraris SpA, AIM Vicenza SpA, Viacqua SpA, ULSS, ARPAV, Poste, ENEL, IPAB, Istituti di Vigilanza privata) che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli e al soccorso stradale, (compresi i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune e dalle Aziende Speciali), e i veicoli adibiti esclusivamente al pronto intervento su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua – luce – gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensore, caldaie, sistemi informatici, ecc.); adibiti al trasporto di derrate deperibili; farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b), c), d) ed e) della Legge 12/06/1990 "Norme

sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (compresi i veicoli al servizio dei mezzi di informazione pubblica e privata) purché siano facilmente individuabili con simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate del veicolo;

14. veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;

15. veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;

16. veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;

17. veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332;

18. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;

19. veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica e veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private di persone che debbano sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico;

20. veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;**

21. veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;**

22. veicoli con a bordo almeno tre persone;

23. veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso di relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/92. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;**

24. veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

25. veicoli che devono recarsi alla revisione obbligatoria (con documento dell'Ufficio Trasporti terrestri o dei Centri di Revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;**

26. veicoli di trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio;

27. veicoli aziendali utilizzati per la prestazione di servizi di assistenza e manutenzione in immobili ubicati all'interno delle zone interessate dalle limitazioni alla circolazione (es. cantieri mobili edili e/o impiantistici);

28. veicoli condotti da persone che abbiano compiuto 65 anni;

29. veicoli autorizzati alla circolazione di prova, ai sensi del DPR 24/11/2001 n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, ovvero per ragioni di vendita o di allestimento, muniti di targa prova;

30. veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, o dei loro accompagnatori, **con copia della prenotazione o in alternativa provvisti di autocertificazione;**

31. veicoli degli ospiti di agriturismi e strutture ricettive simili o dei loro accompagnatori, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno **con copia della prenotazione o in alternativa provvisti di autocertificazione;**

32. veicoli utilizzati da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari e i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;

33. veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio e dipendenti, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;**

34. veicoli dei professionisti di cantieri edili. **I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;**

35. veicoli commerciali ad alimentazione diesel, classificati Euro 3 e Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8:30 alle 10:00. **I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;**

36. veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e la fine delle lezioni.

37. veicoli del personale delle Forze di Polizia, dei VV.FF. e della Polizia Locale, per il percorso più breve casa-lavoro per raggiungere le rispettive caserme;

Tutte le autocertificazioni dovranno essere esposte in modo chiaramente visibile sul cruscotto del veicolo ed esibite a richiesta dei Corpi di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 del C.d.S..

AVVERTE

che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;

che in caso di superamento dei livelli di criticità (arancio e rosso) sarà demandato al Responsabile dell'Area Ambiente Territorio l'attivazione formale delle procedure amministrative previste dalla vigente ordinanza;

che la classificazione delle apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa è stabilita dal Decreto 7 Novembre 2017 n.186 sulla certificazione dei generatori a biomassa.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

RICORDA

che chiunque violi le disposizioni relative al divieto di circolazione di cui al presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 comma 13-bis del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "nuovo Codice della Strada";

che l'inosservanza della rimanenti disposizioni è punita con la sanzione di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e qualora ne ricorrano i presupposti da luogo all'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale.

INVITA

a) La Cittadinanza ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso del mezzo pubblico e degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (gasolio a basso tenore di zolfo, gasolio bianco, gpl, gas metano).

b) La Cittadinanza ad utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) della parte V^A del D.Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato.

c) Le Aziende di trasporto pubblico locale e privato a privilegiare l'utilizzo, nel periodo sotto indicato, dei mezzi a minore emissione.

d) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

e) Gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso.

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'Albo Pretorio e negli spazi di pubblica affissione;
- Comando Polizia Locale Unione dei Comuni Terre del Retrone per quanto di competenza – Via Risorgimento n. 6, 36051 Creazzo;
- ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza, Via Zamenhof n. 353, 36100 Vicenza;

- Servizio Forestale Regionale, Via Lanza n.106, 36100 Vicenza (VI)
- Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 6, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Altavilla Vicentina;
- Società Vicentina Trasporti s.r.l. (STV), Via Milano 78, 36100 Vicenza;
- agli Uffici Comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati - LORO SEDI;

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Altavilla Vicentina, 20 dicembre 2018



IL SINDACO
Claudio Catagini